



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Unione Sportiva Lecce S.p.A. (di seguito, “Lecce” o la “Società”), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo. La Società opera nel settore dell’attività sportiva calcistica. Nella stagione 2019/20 la Società ha militato nel campionato di calcio di serie A.

2. Movimento Consumatori in qualità di associazione dei consumatori segnalante.

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

3. Costituiscono oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la Società e i consumatori, le clausole contenute negli artt. 1, 9, 14 e 15 delle “*Condizioni e termini dell’abbonamento/voucher*” per la stagione sportiva 2019/2020, di seguito trascritte¹:

a) «*Art. 1. L’abbonamento/voucher è nominativo e dà diritto ad assistere esclusivamente alle Partite Casalinghe (ovvero alle partite di calcio che la Prima Squadra dell’U.S. Lecce S.p.A. (di seguito la “U.S. Lecce” o “ Club”)) disputerà “in casa” secondo i Regolamenti Sportivi applicabili del Campionato di Serie A 2019/2020 presso l’impianto sportivo indicato all’atto dell’iscrizione al Campionato e/o altro impianto sportivo successivamente indicato, nel rispetto del calendario, delle date, orari e luoghi stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A – F.I.G.C. e relative possibili variazioni, qualsiasi sia la causa, nel settore, fila e posto assegnati (o nel diverso settore e/o posto assegnato dall’U.S. Lecce per giustificati motivi organizzativi, di forza maggiore, per caso fortuito, di ordine pubblico, di sicurezza, per disposizioni di autorità pubbliche o sportive). L’Abbonato riconosce che le suddette modifiche e/o variazioni nonché le modifiche della composizione numerica delle squadre partecipanti al Campionato, così come l’eventuale annullamento e rinvio di una o più gare, con conseguente modifica di data, orario ed eventualmente luogo di disputa delle gare devono considerarsi come situazioni possibili ed eventuali per le quali l’Abbonato accetta il rischio che si verifichino. Tutte le modifiche e/o variazioni sopra indicate devono pertanto essere tenute in conto dall’Abbonato all’atto di acquisto dell’abbonamento e non daranno diritto al rimborso del prezzo pro quota dell’abbonamento, né a risarcimenti e/o indennizzi»;*

b) “*Art. 9. La comminazione di squalifica del campo da giuoco, nonché di obbligo di disputare gare a porte chiuse e/o eventuali chiusure di*

¹ Cfr. le rilevazioni d’ufficio effettuate in data 9 e 10 luglio 2020 delle “*Condizioni e termini dell’abbonamento/voucher*” per la stagione sportiva 2019/2020, presenti agli indirizzi <http://www.uslecce.it/page/930238287975/campagna-abbonamenti-2019-20> e https://slyvi-tstorage.s3.amazonaws.com/0_tml1841116985089_212530910421_1559756003300390.pdf.

settori e/o riduzione di capienza dell'impianto e/o l'eventuale disputa di partite in campo neutro disposti per Legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di Autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva) o per l'effettuazione di lavori e/o manutenzioni, ragioni di forza maggiore e/o di caso fortuito, così come la disputa di gare interne presso altri impianti di gioco diversi dallo Stadio, non generano alcun diritto al rimborso neppure pro quota, né tantomeno a indennizzi o risarcimenti e, nel caso di eventuali spese di trasferta, queste saranno ad esclusivo carico del titolare dell'abbonamento/voucher, tranne che nei casi di inadempimento colpevole ex art. 1218 c.c., con esclusione espressa dell'impossibilità della prestazione per responsabilità oggettiva”;

- c) *“Art. 14. L'U.S. Lecce si riserva di modificare in ogni momento i Termini e Condizioni con efficacia immediata, anche per coloro che avessero già ottenuto l'emissione dell'abbonamento, anche in ipotesi di modifiche legislative e/o provvedimenti da parte della Pubblica Autorità. Le comunicazioni relative alle modifiche sono rese note tramite il sito www.uslecce.it o mediante comunicazione via posta elettronica, invio di messaggio SMS con invito a consultare le modifiche sul sito internet o altrimenti per iscritto”;*
- d) *“Art. 15. I presenti Termini e Condizioni sono regolati dalla legge italiana e dai regolamenti federali. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, formazione, conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei suddetti Termini e Condizioni, il foro esclusivamente competente è quello di Lecce”.*

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

4. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 bis del Codice del Consumo, in data 20 luglio 2020 è stato avviato il procedimento istruttorio CV221 Lecce – *Clausole rimborso biglietti* nei confronti della società Unione Sportiva Lecce S.p.A.

5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è stato rappresentato al professionista che le clausole contenute negli artt. 1, 9, 14 e 15 delle “*Condizioni e termini dell’abbonamento/voucher*” potevano risultare vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lett. *b*), *m*) e *u*), nonché 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo.

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del Regolamento, venivano richieste a Lecce alcune informazioni tra cui l’indicazione di elementi di prova atti a superare la presunzione di vessatorietà ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. *b*), *m*) e *u*), del Codice del Consumo.

7. In data 6 agosto 2020 è stata disposta la consultazione di cui all’articolo 37 *bis*, comma 1, del Codice del Consumo, pubblicando per 30 giorni sul sito istituzionale dell’Autorità (www.agcm.it) un comunicato e le clausole contrattuali oggetto di contestazione. Alla consultazione hanno partecipato l’associazione di consumatori Udicon (Unione per la difesa dei consumatori)² e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Prato³.

8. In data 1° settembre 2020 la Società ha presentato una memoria difensiva⁴.

9. Con comunicazione del 21 settembre 2020⁵ Lecce ha dato atto dell’avvenuta eliminazione della clausola di cui all’art. 14 e della modifica di quella di cui all’art. 15 (rinumerato come art. 14), ove è ora previsto quale foro competente pure quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Con la medesima memoria, la Società ha altresì dato atto della pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle condizioni contrattuali per la stagione sportiva 2019/2020 così riformulate⁶:

Condizioni e termini dell’abbonamento/voucher

[...]

² Cfr. la comunicazione dell’Associazione del 3 settembre 2020, acquisita agli atti del fascicolo in data 15 settembre 2020 (prot. n. 69131).

³ Cfr. la comunicazione della Camera di commercio del 4 settembre 2020, acquisita agli atti del fascicolo in data 15 settembre 2020 (prot. n. 69130).

⁴ Prot. n. 66077.

⁵ Prot. n. 70582.

⁶ Cfr. il verbale di acquisizione delle condizioni contrattuali degli abbonamenti del 9 ottobre 2020, oggetto di rilevazione sul sito del professionista in data 22 settembre, 2, 7 e 9 ottobre 2020.

Art. 14. Le presenti Termini e Condizioni sono regolati dalla legge italiana e dai regolamenti federali. Per qualsiasi controversia relative alla validità, formazione, conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei suddetti Termini e Condizioni, il foro esclusivamente competente è quello di Lecce ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Abbonato/Titolare, ove rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo.

10. In data 27 e 29 ottobre 2020, è stata comunicato, rispettivamente alla Società e a Movimento consumatori, il termine di conclusione della fase istruttoria del procedimento ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento⁷.

11. Il professionista ha presentato la propria memoria conclusiva in data 12 novembre 2020⁸.

12. Movimento consumatori non ha presentato una memoria finale.

2) Gli esiti della consultazione sul sito internet dell'Autorità

13. Nell'ambito della consultazione di cui all'articolo 37 *bis*, comma 1, del Codice del Consumo, tenutasi sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it), il 3 e il 4 settembre 2020 sono rispettivamente pervenuti i contributi dell'associazione di consumatori Udicon e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Prato. Entrambe hanno affermato che le descritte clausole sarebbero idonee a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali in danno del consumatore. In particolare, Udicon ha sostenuto la vessatorietà delle clausole in esame in base alle norme del Codice del Consumo richiamate dall'Autorità e che tali disposizioni contrattuali attribuirebbero alla Società una serie di facoltà "unilaterali" senza prevedere appositi "contrappesi" a favore del consumatore.

3) Le argomentazioni difensive dal professionista

14. Nelle proprie memorie difensive il professionista ha sostenuto, anzitutto, che la formulazione delle clausole di cui agli artt. 1 e 9 sarebbe giustificata dalla peculiare attività di organizzazione di eventi sportivi,

⁷ Cfr. i protocolli nn. 79589 e 80124.

⁸ Prot. n. 83906.

“dall'appartenenza della [Società] all'Ordinamento settoriale sportivo”, (autonomo da quello statale), nonché dall'affiliazione alla FIGC e alle Leghe organizzatrici delle competizioni. Dunque, questa circostanza sarebbe tale da non rendere vessatorie, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Codice del Consumo, le clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista e il rimborso di quota parte dell'abbonamento.

15. Il professionista ha poi sostenuto che le clausole *ex artt.* 1 e 9 delle condizioni contrattuali indicherebbero chiaramente le conseguenze patrimoniali cui è esposto il consumatore e che il contratto di abbonamento gli attribuirebbe il diritto di assistere a un numero di spettacoli sportivi pari alle gare “casalinghe” della Società, il cui numero e collocazione temporale non è determinabile al momento della sua conclusione.

16. Più in generale, Lecce contestualizza nell'ambito dell'ordinamento sportivo le disposizioni che escludono il rimborso di quota parte dell'abbonamento in caso di obbligo, disposto per legge o provvedimento di autorità pubbliche o sportive, di giocare partite a porte chiuse, ovvero di chiudere settori dello stadio o in caso di squalifica del campo e di disputa di partite in campo neutro.

17. La Società sottolinea che il regime sanzionatorio delineato dal Codice di Giustizia sportiva (artt. 8, 25, 26 e 28 del Codice di Giustizia sportiva) è volto a prevenire comportamenti violenti oppure discriminatori da parte dei tifosi delle società e quindi, più in generale, a tutelare l'ordine pubblico.

In particolare, il legislatore sportivo ha costruito un sistema nel quale vengono sanzionati sia le società che i sostenitori. Con la chiusura dello stadio o di settori dello stesso, le società subiscono la perdita economica relativa al mancato introito della vendita dei biglietti e non si giovano del sostegno dei tifosi. I sostenitori, potenziali autori delle condotte che hanno determinato la sanzione, non assistono alla partita e subiscono la perdita economica della quota parte dell'abbonamento relativa alla stessa. In tal modo le società disincentivano i comportamenti violenti e discriminatori dei propri sostenitori, i quali restano indirettamente sanzionati dal mancato rimborso.

18. In tale ottica, ove le *condizioni d'uso degli abbonamenti* prevedessero il rimborso in caso di mancata esecuzione della prestazione non imputabile alla società, quest'ultima sarebbe costretta a rimborsare quei sostenitori che, con la propria condotta violenta o discriminatoria hanno provocato la chiusura dello stadio, di un suo settore, ecc..., togliendo quindi alle sanzioni sportive ogni efficacia punitiva. Ne consegue che un'eventuale dichiarazione di

vessatorietà delle clausole contrattuali in questione, unitamente alla imposizione alle società di riconoscere il diritto al rimborso contrasterebbe con le richiamate finalità di ordine pubblico.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

19. In via preliminare, si rileva che quanto sostenuto dalla Società, con riferimento alle esigenze di ordine pubblico e all'autonomia dell'ordinamento sportivo, per escludere il carattere vessatorio delle clausole che limitano i rimborsi per le partite non godute è infondato.

20. L'ipotesi secondo cui le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva della chiusura dello stadio o di suoi settori perderebbero la loro efficacia punitiva nel caso in cui l'Autorità dichiarasse vessatorie le clausole, non può incidere sulla valutazione di abusività effettuata ai sensi degli artt. 34 e 35 del Codice del Consumo. Infatti, in tali norme non sono sanciti canoni ermeneutici secondo i quali i diritti dei consumatori debbano cedere il passo ad altri interessi giudicabili come "superiori". Inoltre, va ricordato che la disciplina a tutela del consumatore ha una dimensione pubblicistica in quanto salvaguarda il mercato nel suo insieme e la correttezza dei rapporti commerciali.

21. Né appare convincente dal punto di vista del metodo e da quello dell'equità l'argomento secondo cui le clausole che escludono i rimborsi per le partite non godute hanno lo scopo di disincentivare i comportamenti violenti e discriminatori dei tifosi. Le clausole in esame, infatti, da un lato hanno l'effetto di penalizzare in maniera indiscriminata tutta la platea degli spettatori per responsabilità che gravano eventualmente soltanto su una parte minoritaria di tifosi; dall'altro, sottraggono il soggetto che organizza l'evento alle responsabilità che gli competono nella prevenzione di eventi contrari all'ordine pubblico e nella vigilanza anche tecnologica sui comportamenti illegittimi dei sostenitori.

22. In tal senso l'Autorità osserva che le *condizioni contrattuali* di altre società di Serie A prevedono clausole che escludono il rimborso del biglietto o quota parte dell'abbonamento non in maniera indiscriminata, ma soltanto nei confronti dei soggetti che hanno concorso a determinare gli eventi sanzionati dal Giudice Sportivo. Tali clausole appaiono idonee, nel rispetto delle norme del Codice del Consumo e del Codice civile, a tutelare da un lato il diritto degli spettatori ad ottenere il rimborso del biglietto in caso di

annullamento dell'evento, e d'altro lato a penalizzare i tifosi che si siano resi responsabili degli eventi che hanno determinato la sanzione sportiva, salvaguardando in tal senso le manifestate esigenze di ordine pubblico.

23. Inoltre, sulla presunta autonomia dell'ordinamento sportivo che dovrebbe rilevare ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Codice del Consumo, per escludere la vessatorietà delle clausole contestate, si osserva che i rapporti tra l'ordinamento statale e quello sportivo sono regolati dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante "*Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*", convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280⁹. Secondo tale disciplina l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può riguardare situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale e le controversie relative a rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti sono sottoposte alla giurisdizione del Giudice ordinario. Pertanto, l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può pregiudicare le situazioni giuridiche protette dall'ordinamento statale, come le norme a tutela dei consumatori, né per le stesse ragioni può rilevare per regolare i rapporti tra società e consumatori in deroga alle disposizioni del Codice del Consumo e del Codice Civile. Peraltro, l'art. 143, comma 1, del Codice del Consumo definisce espressamente come "*irrinunciabili*" i diritti attribuiti al consumatore e sanziona con la nullità ogni diversa pattuizione.

24. Le clausole indicate al punto II presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e ss. del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato rappresentato dal Lecce che, per le clausole riconducibili all'elenco di cui all'articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, vige una presunzione legale di vessatorietà con onere della prova contraria a carico del professionista.

25. La nuova formulazione delle clausole contestate (contenuta nelle "*Condizioni e termini dell'abbonamento/voucher*" per la stagione sportiva 2019/2020 da ultimo pubblicata sul sito del professionista) è idonea a risolvere i profili di vessatorietà evidenziati nella comunicazione di avvio del procedimento con esclusivo riferimento alla disciplina delle modifiche unilaterali del contratto e del foro del consumatore.

⁹ L'art. 1, comma 2, afferma che "*I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo*"; secondo l'art. 3, comma 1, "*Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo*".

26. Per i restanti aspetti, permangono i profili di vessatorietà contestati nella comunicazione di avvio del procedimento relativamente all'esclusione del rimborso di quota parte dell'abbonamento in caso di mancata fruizione dell'evento per ipotesi diverse dall'inadempimento imputabile alla Società *ex art. 1218 c.c.*, nonché quelli relativi alla trasparenza contrattuale, essendo rimaste invariate le clausole di cui agli artt. 1 e 9 delle “*Condizioni e termini dell'abbonamento/voucher*” per la stagione sportiva 2019/2020.

Le clausole di cui agli artt. 1 e 9 delle “Condizioni e termini dell'abbonamento/voucher”.

27. Tali clausole escludono, anzitutto, il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso di quota parte dell'abbonamento in ipotesi di squalifica del campo, obbligo di disputare gare a porte chiuse, chiusure di settori, riduzioni di capienza dell'impianto, disputa di partite in campo neutro, disposti per legge, regolamenti o da Autorità pubbliche o sportive, per lavori e/o manutenzioni, ragioni di forza maggiore, caso fortuito e di disputa di gare interne presso altri impianti di gioco diversi dallo stadio “*Ettore Giardiniero*” di Lecce. Queste clausole disconoscono dunque il diritto del consumatore a ottenere in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, il rimborso di quota parte dell'abbonamento e risultano quindi vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. *b*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

28. Le clausole in esame derogano agli artt. 1463 e 1464 c.c. In caso di impossibilità di fruizione dell'evento sportivo dovuta a cause non imputabili alla Società, secondo quanto previsto dagli artt. 1463 e 1464 c.c., il professionista è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito e, dunque, a rimborsare quota parte dell'abbonamento in misura proporzionale al valore degli eventi sportivi non fruiti. In proposito, gli artt. 1463 e 1464 c.c. individuano come effetto dell'inesatta esecuzione della prestazione la completa o parziale restituzione (o meglio, riduzione) della controprestazione, senza che rilevi l'imputabilità o meno dell'inadempimento.

29. Il giudizio di vessatorietà ora delineato è poi confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea e dalla Comunicazione della Commissione europea del 27 settembre 2019 relativa agli “*Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i*

consumatori”. Secondo il metodo cd. “*comparativo*” utilizzato dalla Corte, una clausola contrattuale determina per i consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali quando colloca il consumatore in una situazione meno favorevole rispetto a quella prevista dal diritto nazionale applicabile¹⁰. Quanto alla valutazione di vessatorietà delle clausole in esame che escludono il rimborso del rateo di abbonamento in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, si rileva che esse pongono il consumatore in una condizione meno favorevole di quella derivante dall’applicazione degli artt. 1463 e 1464 c.c., norme generali del diritto dei contratti cui le clausole in esame derogano.

30. Le clausole in esame risultano altresì vessatorie, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui non rispondono al requisito di trasparenza e il consumatore aderente non è posto in condizione di comprendere chiaramente le conseguenze derivanti dalla loro applicazione¹¹. In particolare, l’art. 1 prevede che “*l’eventuale annullamento e rinvio di una o più gare con conseguente modifica di [...] luogo di disputa delle gare devono considerarsi come situazioni possibili ed eventuali*” per le quali “*l’Abbonato accetta il rischio che si verifichino*”. Tale formulazione, non chiarisce quale sia l’effettivo numero di incontri di cui l’abbonato potrà fruire nel corso della stagione sportiva (che sarebbe dunque non determinabile *a priori*).

¹⁰ Secondo la pronuncia della Corte di giustizia 14 marzo 2013, causa C-415/11, Aziz, punto 68 “*per appurare se una clausola determini [a danno del consumatore] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale*” (cfr. anche il n. 2 del dispositivo); in tal senso cfr. anche la decisione della Corte 26 gennaio 2017, causa C-421/14, Banco Primus SA, (punto 59 e punto n. 3 del dispositivo). Secondo la citata Comunicazione della Commissione (punto 3.4.2.), “*Quando valutano se una clausola contrattuale «determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti», i giudici nazionali devono, in primo luogo, raffrontare la clausola contrattuale in questione con le eventuali disposizioni che si applicherebbero nel diritto nazionale in mancanza di tale clausola contrattuale, vale a dire le disposizioni complementari. Tali modelli legislativi si ritrovano in particolare nel diritto contrattuale nazionale, ad esempio nelle norme che determinano le conseguenze del mancato adempimento di determinati obblighi contrattuali di una parte [...] Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se e in che misura la clausola contrattuale collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella altrimenti prevista dal diritto contrattuale applicabile. La clausola contrattuale potrebbe rendere la situazione giuridica meno favorevole per i consumatori, ad esempio laddove essa limiti i diritti di cui essi godrebbero altrimenti, o potrebbe aggiungere un vincolo al loro esercizio*”.

¹¹ Cfr. la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 28 luglio 2016, causa C-191/15, Amazon, secondo cui “*il carattere abusivo di una clausola può derivare da una formulazione che non soddisfi il requisito di redazione chiara e comprensibile stabilito dall’art. 5 della direttiva 93/13*” (punto 68).

31. In proposito, si osserva che il contratto di abbonamento non può essere inteso come aleatorio, rispetto al quale il consumatore assume il rischio della mancata fruizione di una o più partite¹². Infatti, l’abbonamento sportivo, in conformità alla prassi del settore e alle condizioni utilizzate da altre Società, comprende, essenzialmente, la fruizione di un numero fisso di partite secondo un calendario definito dalle Autorità sportive, a fronte del pagamento di un corrispettivo globale.

32. La clausola di cui all’art. 9 risulta, inoltre, contraddittoria in quanto esclude il “diritto al rimborso [...] pro quota [...] dell’abbonamento/voucher”, facendo al contempo salvi i “casi di inadempimento colpevole ex art. 1218 c.c.”, salvo poi circoscrivere in modo ambiguo i diritti del consumatore in ipotesi di “impossibilità della prestazione per responsabilità oggettiva”. Tale formulazione risulta vessatoria poiché non permette ai consumatori di comprendere chiaramente e agevolmente le conseguenze che derivano dall’inadempimento colpevole della Società.

33. Pertanto, le disposizioni contrattuali in esame sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. b), nonché 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed escludono i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione¹³.

¹² Secondo Cass. 7 giugno 1991, n. 6452, “[p]er aversi contratto aleatorio è necessario che l’alea intesa quale rischio, a cui uno o più contraenti ovvero tutti i contraenti si espongono, investa e caratterizzi il negozio nella sua interezza e nella sua formazione, sicché per la natura stessa del negozio o per le specifiche pattuizioni stabilite dai contraenti divenga radicalmente incerto per una o per tutte le parti il vantaggio economico in relazione al quale esse parti si espongono”.

¹³ Alla medesima conclusione giungono le ordinanze emesse in data 6 dicembre 2019, n. 1109 dal Tribunale di Genova e in data 24 giugno 2019 dal Tribunale di Roma nel giudizio tra Movimento Consumatori e altra società calcistica rispetto a clausole di abbonamento analoghe a quelle in esame. Secondo la prima pronuncia “la parte che ha già adempiuto alle proprie obbligazioni, che nel caso in esame è l’abbonato, ha diritto ad un rimborso (o riduzione della prestazione), secondo quanto previsto dall’art. 1464 c.c., in misura proporzionale al valore della singola partita compresa nell’abbonamento. In caso contrario, essendo venuta meno la giustificazione del pagamento della quota dell’abbonamento riferita alla partita non vista, si consentirebbe un ingiustificato arricchimento del debitore, in violazione dell’art. 2041 c.c., idoneo ad incidere sulla causa in concreto del rapporto. Ancora più ingiustificato è l’arricchimento della società nell’ipotesi in cui la chiusura dello stadio sia a lei imputabile, ricorrendo in tal caso una vera e propria responsabilità per inadempimento da cui deriva l’obbligo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.”. In base alla seconda, con riferimento all’ipotesi di “chiusura dello stadio per problematiche legate alla manutenzione, di competenza dell’ente proprietario, o di irrogazione di sanzioni da parte degli organi della giustizia sportiva che limitino o escludano l’accesso alla tifoseria per fatti commessi da soggetti terzi”, il giudice ha affermato che si verifica “un’impossibilità della prestazione che, pur non traducendosi in un inadempimento imputabile al debitore, conferisce all’altra parte il diritto alla riduzione della prestazione dovuta o già eseguita”.

La clausola di cui all'art. 14 delle "Condizioni e termini dell'abbonamento/voucher".

34. La clausola in esame risulta vessatoria in quanto attribuisce al professionista la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni d'uso, senza prevedere un giustificato motivo indicato nella stessa. In particolare, il professionista, in base alla citata disposizione *"si riserva di modificare in ogni momento i Termini e Condizioni con efficacia immediata [...] anche in ipotesi di modifiche legislative e/o provvedimenti da parte della Pubblica Autorità"*, determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

35. Pertanto, la citata clausola (conformemente a quanto affermato in giurisprudenza¹⁴) risulta vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. *m*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

36. L'avvenuta eliminazione dalle condizioni contrattuali della clausola in esame è idonea a risolvere i profili di vessatorietà evidenziati nella comunicazione di avvio del procedimento.

La clausola di cui all'art. 15 delle "Condizioni e termini dell'abbonamento/voucher".

37. La clausola in oggetto risulta vessatoria essendo volta ad imporre per le controversie relative alle condizioni contrattuali in esame la competenza esclusiva del foro di Lecce, in deroga a quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, determinando a carico di quest'ultimo un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. L'articolo 33, comma 2, lett. *u*), del Codice del Consumo prevede una presunzione di vessatorietà di siffatte clausole come da costante giurisprudenza¹⁵.

¹⁴ Cfr. Cass. sentenza 17 marzo 2010, n. 6481 e Cass. sentenza 21 maggio 2008, n. 13051. Da ultimo, con riferimento alle condizioni contrattuali della società Genoa secondo il Tribunale di Genova (Ordinanza del 6 dicembre 2019, n. 1109), "[l'] illegittimità dell'art. 17 si manifesta in ragione della violazione dell'art. 33, secondo comma, lettera *m*) C.d.C nella parte in cui attribuisce in capo alla Società Genoa CFC, il diritto di modificare per sua univoca volontà, in ogni momento e con efficacia immediata, i termini e le condizioni contrattuali".

¹⁵ Cfr. tra l'altro, Cass. ordinanza 5 agosto 2005, n. 16574, Cass. ordinanza 6 settembre 2007, n. 18743, Cass. ordinanza, 26 settembre 2008, n. 24262, Cass. sentenza 26 aprile 2010, n. 9922, Cass. sentenza 13 agosto 2010, n. 18672, Cass. ordinanza, 20 agosto 2010, n. 18785, Cass. 10 giugno 2011, n. 12872 e Cass. civ. 25 gennaio 2018 n. 1951. Riguardo all'orientamento della Corte di Giustizia europea cfr. CGUE, 27 giugno 2000, causa C-240/98 e C-244/98 e CGUE, causa C-169/05. Da ultimo, con riferimento alle condizioni contrattuali della società Genoa secondo il Tribunale di Genova (ordinanza del 6 dicembre 2019, n. 1109), "avendo la giurisprudenza di legittimità ormai pacificamente chiarito che nelle controversie tra

38. Pertanto, la citata clausola risulta vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. *u*), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

39. La nuova formulazione della clausola in oggetto (rinumerata come art. 14), prevedendo la competenza del giudice del luogo di residenza o di domicilio del titolare, ove questi rivesta la qualifica di “consumatore”, non è connotata da profili di vessatorietà.

RITENUTO che per le clausole descritte al punto II del presente provvedimento e oggetto della comunicazione di avvio del procedimento, vige una presunzione legale di vessatorietà *ex* articolo 33, comma 2, lett. *b*), *m*) e *u*), del Codice del Consumo e che Unione Sportiva Lecce S.p.A. non ha fornito elementi sufficienti per superare tale presunzione;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento sono vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lettera *b*), *m*) e *u*), nonché 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo;

RITENUTO, altresì, che l’eliminazione dalle “*Condizioni e termini dell’abbonamento/voucher*” pubblicate sul sito del professionista della clausola relativa alle modifiche unilaterali del contratto (numerata come art. 14 nella versione oggetto della comunicazione di avvio del procedimento) è idonea a risolvere i profili di vessatorietà ivi evidenziati;

RITENUTO, inoltre, che la nuova formulazione della clausola relativa al foro competente (numerata come art. 15 nella versione oggetto della comunicazione di avvio del procedimento) pubblicata sul sito del professionista come articolo 14 delle “*Condizioni e termini dell’abbonamento/voucher*”, non è connotata da profili di vessatorietà;

RITENUTO che, ai sensi dell’articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo e dell’articolo 23, comma 8 del Regolamento, è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della

consumatore e professionista, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u), C.d.C., la competenza territoriale esclusiva spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza od il domicilio elettivo, deve presumersi vessatoria la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa; presunzione, quella di vessatorietà della clausola derogatoria, che può essere vinta solo nell’ipotesi in cui il professionista provi che la previsione di altri fori sia frutto di trattativa individuale tra le parti”.

presente valutazione sul sito dell’Autorità e su quello della società Unione Sportiva Lecce S.p.A. (<http://www.uslecce.it/>); che appare congruo che la predetta pubblicazione sul sito <http://www.uslecce.it/> abbia la durata di 30 giorni consecutivi; che non si ritengono, inoltre, sussistenti particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori misure di informazione dei consumatori;

DELIBERA

a) che le clausole di cui agli artt. 1, 9, 14 e 15 delle “*Condizioni e termini dell’abbonamento/voucher*” della società Unione Sportiva Lecce S.p.A., descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettere *b*), *m*) e *u*), nonché 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo;

b) che l’eliminazione dalle “*Condizioni e termini dell’abbonamento/voucher*” pubblicate sul sito del professionista della clausola relativa alle modifiche unilaterali del contratto (numerata come art. 14 nella versione oggetto della comunicazione di avvio del procedimento) è idonea a risolvere i profili di vessatorietà ivi evidenziati;

c) che la nuova formulazione della clausola relativa al foro competente (numerata come art. 15 nella versione oggetto della comunicazione di avvio del procedimento) pubblicata sul sito del professionista come articolo 14 delle “*Condizioni e termini dell’abbonamento/voucher*”, non è connotata da profili di vessatorietà;

DISPONE

a) che Unione Sportiva Lecce S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell’articolo 37 *bis* del Codice del Consumo e dell’articolo 23, comma 8, del Regolamento, secondo le seguenti modalità:

- 1) il testo dell'estratto del provvedimento è quello riportato nell'allegato al presente provvedimento;
 - 2) il testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per 30 giorni consecutivi sulla *home page* del sito <http://www.uslecce.it/>, con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento;
- b) che la pubblicazione del testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla *home page* del sito <http://www.uslecce.it/>;
- c) la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito *internet* di pubblicazione dell'estratto, così come nelle restanti pagine, né altrove, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato.

Ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 4, e dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, in apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli